

HT SRL
VIA MOSCOVA 13
20121 MILANO (MI)

Egr. Sig.
Romualdi Davide
Via Fosse Ardeatine, 2
20017 Rho (MI)

MILANO, 02 marzo 2015

OGGETTO: Lettera di assunzione a tempo determinato

Facendo seguito alle intese intercorse abbiamo il piacere di comunicarLe che è stata disposta la Sua assunzione alle dipendenze di questa Società, alle seguenti condizioni.

Articolo 1 – DECORRENZA - DURATA DEL CONTRATTO- QUALIFICA – MANSIONI

1.1 Lei sarà assunto a tempo determinato dalla nostra società con decorrenza dal 09/03/2015 e termine finale al 08/03/2016.

1.2 Lei verrà assunto con la qualifica di Impiegato di 1° Livello secondo la classificazione del CCNL del settore Terziario Confcommercio.

1.3 Le mansioni a cui sarà adibito nel corso del rapporto di lavoro saranno quelle di Field Application Engineer.

Nell'ambito di tali mansioni, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, Lei dovrà svolgere:

- attività di clienti prevendita e postvendita di natura tecnica
- attività di delivery e training per i clienti della società, anche gestendo il team dedicato ove necessario

Il datore di lavoro si riserva la facoltà di modificare le mansioni a Lei attribuite nei limiti consentiti dall'articolo 13 della legge 300/70 e dalla disciplina contrattuale in materia.

1.4 Le precisiamo che, in relazione all'incarico a Lei affidato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 66/2003, la Sua retribuzione mensile deve intendersi comprensiva di ogni e qualsiasi corrispettivo anche per eventuali prestazioni straordinarie.



1.5 L'assunzione tuttavia non avrà effetto definitivo che alla fine del periodo di prova che avrà durata pari a 6 mesi. Durante tale periodo ciascuna delle parti sarà libera di recedere dal contratto senza alcun obbligo di preavviso. L'insorgere di eventuali eventi sospensivi della prova, quali la malattia, l'infortunio, la gravidanza, i permessi, lo sciopero, il godimento delle ferie annuali, avrà l'effetto di prolungare l'anzidetto termine.

Articolo 2 – LUOGO E ORARIO DI LAVORO

2.1 Lei svolgerà le Sue mansioni presso la sede della società in MILANO, nonché presso i clienti della società presenti sul territorio nazionale ed internazionale.

2.2 Al riguardo, con la sottoscrizione della presente lettera, Lei dichiara sin d'ora di essere disponibile alle frequenti trasferte, nonché a futuri eventuali trasferimenti o distacchi che la nostra società dovesse disporre.

2.3 L'orario di lavoro normale sarà di 40 ore settimanali, così suddivise: 8 ore distribuite dal lunedì al venerdì.

Articolo 3 – DILIGENZA - ESCLUSIVA – RISERVATEZZA E FEDELTA'

3.1 Lei si impegna a prestare la Sua attività lavorativa con il massimo impegno, la massima regolarità, diligenza e correttezza professionale, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori, delle prescrizioni generali contenute nei regolamenti e policy aziendali, nelle circolari e disposizioni di servizio, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi produttivi e di sviluppo dell'azienda.

3.2 Fermo restando l'obbligo di fedeltà previsto dall'art. 2105 c.c. Lei, sottoscrivendo la presente lettera, si obbliga altresì a prestare la sua attività professionale esclusivamente in favore delle scrivente società e a non esercitare alcuna attività ulteriore per conto proprio o di terzi.

3.3 Ai sensi dell'art. 2106 c.c. Ella si impegna – anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro – a non divulgare, comunicare, utilizzare direttamente o indirettamente informazioni di qualsiasi tipo di cui verrà a conoscenza nell'esercizio delle Sue mansioni.

Articolo 4 – PROPRIETA' INTELLETTUALE

4.1. Nel caso in cui nell'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto Lei produca risultati brevettabili, il diritto a depositare le relative domande di brevetto spetterà alla nostra società, fermo restando il suo diritto ad essere nominato inventore. Con il termine "risultato brevettabile" si intende qualsiasi invenzione, idea, scoperta, metodo, creazione intellettuale, informazione, codice o tecnologia realizzati, concepiti, attuati, sviluppati, o ridotti in pratica nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto.

4.2. La nostra società acquisisce la proprietà dei risultati così come ogni diritto di proprietà industriale ed intellettuale ad essi connesso che sarà esercitato a sua insindacabile discrezionalità anche con riferimento a tempistiche e strategie territoriali.

4.3. La nostra società sosterrà i costi di deposito e tutti i successivi costi necessari alla brevettazione, estensione e mantenimento dei brevetti negli Stati di interesse.

4.4. In relazione a quanto sopra, Lei si impegna a collaborare, quando richiesto, per il corretto espletamento delle pratiche necessarie, in particolare durante la procedura di brevettazione, fornendo alla nostra società il dovuto supporto tecnico per la risposta alle azioni/comunicazioni ufficiali emesse di volta in volta dagli Uffici Brevetti e sottoscrivendo la documentazione necessaria al deposito ed ottenimento del brevetto negli Stati in cui verrà richiesta.

4.5. L'attività inventiva e quella descritta al precedente punto 4.4. costituiscono parte integrante dell'attività professionale richiestale, sono pacificamente ricomprese nell'oggetto del presente contratto e sono specificamente retribuite come previsto al successivo punto 6.

Articolo 5 – USO DI MEZZI TECNOLOGICI

5.1. Durante il Suo orario di lavoro Lei si impegna a non utilizzare, né con strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro né con strumenti personali, applicazioni informatiche di scambio di file o di comunicazione interpersonale (ad esempio i social networks e la posta elettronica), per finalità che esulano dai normali scopi lavorativi.

Articolo 6 – RETRIBUZIONE

6.1. Il complessivo trattamento economico a Lei spettante in relazione al presente contratto sarà di € 2.500,00 lordi mensili, così suddivisi:

- Paga Base	€ 1575,56
- Corrispettivo per attività inventive	€ 187,78
- Contingenza	€ 537,52
- Terzo Elemento	€ 11,36
- Superm. Assorbibile	€ 187,78
<hr/>	
Totale lordo mensile	€ 2.500,00

6.2. Le verranno corrisposte n. 14 mensilità. Per il primo anno di servizio, i ratei relativi alle mensilità supplementari Le saranno corrisposti in proporzione all'anzianità maturata.

6.3. Resta inteso che il superminimo riconosciuto comprenderà ed assorbirà ogni altro emolumento previsto dalle norme collettive presenti e future.




6.4 Per ogni effetto viene espressamente pattuito che il trattamento retributivo che Le viene e Le sarà attribuito e praticato deve essere considerato globalmente, sì che esso deve intendersi valido, fino alla rispettiva concorrenza, anche per quei titoli ed istituti contrattuali che, pur non essendo espressamente qui previsti, possono maturare e/o matureranno a Suo favore e che Lei dovesse far valere in qualsiasi momento in costanza del rapporto o a seguito della risoluzione dello stesso.

6.5 In quanto facente parte del personale direttivo, non troverà applicazione nei Suoi confronti la normativa sull'orario di lavoro ad eccezione delle disposizioni relative al riposo settimanale, alle ferie ed alle limitazioni al lavoro notturno. Conseguentemente, La Sua retribuzione mensile dovrà intendersi comprensiva di ogni e qualsiasi corrispettivo per eventuali prestazioni straordinarie, rientrando nelle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 66/2003.

6.6 La voce di retribuzione "Corrispettivo per attività inventiva" costituisce specifico corrispettivo delle attività inventive svolte dal dipendente ai sensi del precedente punto 4 e conseguentemente il dipendente non avrà alcun diritto a nessun eventuale compenso o premio aggiuntivo ai sensi di quanto previsto dall'art. 64 comma 2 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nel prosieguo anche "CPI").

Articolo 7 – DIRITTO DI PRECEDENZA

7.1. Le confermiamo che nel suo caso troverà applicazione quanto disposto all'art. 5 comma 4-quater D. Lgs. 368/01, in relazione al diritto di precedenza nell'eventualità di assunzioni a tempo indeterminato e nel rispetto della tempistica e delle condizioni previste dalla normativa di legge citata.

Articolo 8 – DISPOSIZIONI FINALI

8.1 Qualsiasi modifica del presente contratto dovrà avvenire per iscritto.

8.2 Per tutto quanto non specificatamente precisato ai punti che precedono, il Suo rapporto di lavoro sarà regolato dalle disposizioni di legge, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Terziario Confcommercio, dagli accordi aziendali di secondo livello, se esistenti, e dai regolamenti interni della Società.

Dipendente



Romualdi Davide

Datore di Lavoro



HT SRL
Via Moscova, 43 - 20121 Milano
P.IVA/C.F. 03924730967
www.hackingteam.it


Il Sottoscritto dichiara di aver ricevuto informazione/formazione in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro così come previsto (dalla vigente legislazione in materia) dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 81/2008 e dal Decreto Legislativo 151/2001.

Dipendente

Datore di Lavoro



Romualdi Davide



HT SRL

HT SRL
Via Moscova, 12
P.IVA/C.F. 03924730111
www.hackingteam.it